REGIONE CAMPANIA

Settore Urbanistica

Servizio 01 – Vigilanza e repressione abusivismo edilizio – Condono Edilizio

CAPITOLATO_SPECIALE D'APPALTO

Asta pubblica ai sensi del dlgs 163/2006 (codice De Lise) per l'appalto dei lavori di manutenzione del territorio per l'eliminazione degli illeciti edilizi caratterizzati da manufatti realizzati in muratura, in c.a., in ferro, in legno, ecc., eventuale rimozione e trasporto a discarica delle macerie nonché opere consequenziali per il ripristino dello stato dei luoghi ricadenti nei comuni di Salerno e provincia per un importo complessivo di euro 340.000,00.

Art 1 OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione del territorio ai fini della demolizione delle opere abusive caratterizzate da manufatti in muratura, in c.a., in ferro, in legno ecc., l'eventuale rimozione e trasporto a discarica delle macerie nonché le opere consequenziali per il ripristino dello stato dei luoghi riferiti agli interventi sul territorio dei comuni di Salerno e provincia.

L'importo complessivo è pari a € 340.000,00 comprensivo di € 13.600,00 quali oneri pe l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso.

Nel caso in cui l'importo dei lavori ecceda l'importo contrattuale, il R.U.P., ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 554/99, può autorizzare l'ulteriore spesa fino ad un totale massimo complessivo pari all'originario importo a base di gara e comunque non superiore al limite previsto dal D.P.R. 554/99.

La categoria prevalente dei lavori è la OS23 ex D.P.R. 34/2000 ed è richiesta la classe 3°;

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad intervenire tempestivamente sull'intero territorio sopra indicato.

La specifica degli interventi verrà comunicata di volta in volta, con congruo preavviso, alla ditta aggiudicataria, dal responsabile unico del procedimento.

In sede di sopralluogo congiunto con l'impresa si procederà alla predisposizione di una scheda tecnica-esplicativa con l'indicazione di una stima sommaria dei lavori.

Successivamente si procederà al computo analitico da parte della D.L.,

La scheda NON è, comunque, limitativA dei lavori ad eseguirsi.

Deve pertanto intendersi compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato, ma comunque necessario per l'esecuzione delle opere.

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte. Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di istruzioni espresse dal Direttore del Lavori e approvato dal R.U.P.

Art.2 DURATA

La durata complessiva dell'appalto è fissata in un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla prima consegna dei lavori, che può avvenire anche sotto riserva di legge, e/o fino all'esaurimento dell'importo indicato al precedente articolo 1 secondo quanto stabilito dall'art. 154 del D.P.R. 554/99.

Art. 3 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

I lavori di cui al presente capitolato saranno affidati con il sistema del PUBBLICO INCANTO da esperirsi, ai sensi degli art.82 del D.lgs. 163/2006 (Codice de Lise), con il criterio del massimo ribasso percentuale da applicarsi sull'elenco prezzi, ricavati dalla tariffa OO.PP. in Campania approvato dalla Regione Campania con delibera di G.R. N° 2098 del 29 dicembre 2005.

Art. 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risulteranno dalle schede tecniche redatte congiuntamente dal Direttore dei Lavori e dal Direttore

Tecnico dell'impresa aggiudicataria. In tale scheda viene indicata anche una stima sommaria dei lavori.

Art. 5 NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno contabilizzati a misura avendo a riferimento l'elenco prezzi, ridotti del ribasso offerto in sede di gara,così come meglio specificato nell'art. 3.

Art. 6 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera. All'Amministrazione compete quanto necessario alla perfetta riuscita dei lavori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è colui che assume il compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- -nominare il Direttore Tecnico di cantiere;
- -predisporre le occorrenti opere provvisionali;
- -provvedere agli allacciamenti provvisori;
- -provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali;
- -provvedere all' esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto;
- -provvedere all'assicurazione di responsabilità civile per danni causati anche a terzi persone ed a cose di terzi con massimale minimo di Euro 516.000 (€ cinquecentosedicimila/00);
- -disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore del Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- -nominare il Responsabile di Cantiere, ai sensi del D. Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- -corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- provvedere alla fedele esecuzione delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che essa risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;
- -richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nella scheda tecnica, e/o nel progetto, o nella descrizione del lavori;
- -prestarsi, qualora nel corso dei lavori si manifestino palesi fenomeni che possano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle. eventuali responsabilità;
- Predisporre tutto quanto necessario al fine di garantire nel cantiere la sicurezza di tutto il personale utilizzato nonché la sicurezza relativa alla pubblica e privata incolumità.
- L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza. di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida, chiedere di mettersi in regola, sospendere i lavori, restando l'appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all'Amministrazione in conseguenza della sospensione.

Art. 8 PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 9 FUNZIONI, COMIPITI, RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Il Direttore Tecnico di Cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso competono le conseguenti responsabilità:

- -gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- -osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei Piani della Sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato, contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- -allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si
- comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- -vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 10 DISCIPLINA DEL CANTIERE

L'Appaltatore è responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai

regolamenti vigenti.

Art. 11 SUBAPPALTO

E' vietato all'Appaltatore cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore dell'Amministrazione.

Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 118 D.Lgs. 163/2006.

L'Appaltatore rimane, comunque, responsabile, nei confronti dell'Amministrazione delle opere e prestazioni subappaltate.

Art. 12 RINVENIMENTO DI OGGETTI

L'Appaltatore è tenuto a denunciare all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.

Art. 13 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto ne autorizzare terzi a farlo.

Art. 14 CAUZIONE DEFINITIVA

Per la cauzione definitiva si rimanda all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 15 NORME DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali.

In occasione di ogni singolo intervento l'Appaltatore dovrà rilasciare apposita dichiarazione di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonchè gli impianti che la riguardano.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il R.U.P., ritenesse necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In ogni caso l'appaltatore è tenuto a comunicare all'ASL competente per territorio l'inizio e l'avvenuta ultimazione dei lavori.

Art. 16 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori o il Direttore dei Lavori, ovvero il R.U.P., potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente non si riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni, dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 17 DIFESA AMBIENTALE

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nei corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

PARTE SECONDA - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 18 CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori procederà in occasione di ogni singolo intervento alla consegna dei lavori, redigendo un regolare verbale in duplice copia.

Il verbale dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore o dai suoi rappresentanti.

Nel verbale di consegna sarà riportato, ove necessario, lo stato di consistenza degli edifici e delle proprietà già esistenti sull'area di lavoro ovvero confinanti nonché il tempo necessario per la sua esecuzione.

Subito dopo la consegna dei lavori l'Appaltatore darà inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i tempi precisati nel verbale di consegna.

Potranno essere attivati contemporaneamente fino ad un massimo di dieci distinti interventi.

Art. 19 SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

I lavori devono essere sospesi durante i periodi di avversità atmosferiche che possono portare pregiudizio alla regolare esecuzione delle opere.

I termini di esecuzione di ogni singolo intervento di demolizione sono fissati dal Direttore dei lavori contestualmente alla consegna della singola scheda tecnica e/o al progetto di cui all'art.1.

I lavori potranno anche essere sospesi per motivi di forza maggiore riconosciuti dalla Direzione dei Lavori; in tal caso i termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore.

Nel caso, invece, che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dall'Amministrazione, l'Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica della definitiva sospensione del lavori:

- al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
- al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, e ciò a scelta del Direttore dei Lavori;
- al pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione del lavori.

Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilirà l'entità della proroga dei termini di consegna e l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere all'Appaltatore stesso.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.

Art.20 VARIAZIONI DEI LAVORI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.

Art. 21 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi: in tal caso l'Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

Art. 22 PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente contratto ed a regola d'arte.

Il R.U.P. procederà, a mezzo del Direttore dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, l'Amministrazione avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare immediata riserva nei modi e nei termini sanciti dalla legislazione vigente.

Art.23 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori, di volta in volta, determinato dalla Direzione dei lavori.

L'appaltatore ha il dovere di presentarsi e/o di inviare un suo rappresentante, nel giorno e ora che gli verranno prescritti dal Direttore dei Lavori, per ritirare gli ordinativi e ricevere le disposizioni. In mancanza, all'impresa inadempiente sarà inflitta una penale di € 103,29 (€ centotremila/29).

In caso di ritardo nell'esecuzione delle singole opere rispetto al termine disposto dalla Direzione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari a EURO 258,23 (€ duecentocinquantotto/23) al giorno.

Là dove il ritardo si protragga per oltre trenta giorni è facoltà dell'Amministrazione (RUP) risolvere il contratto, fatta sempre salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

Al termine di ogni singolo intervento, verrà redatto uno specifico certificato di regolare esecuzione.

Art. 24 GARANZIE

PARTE TERZA – CONTABILITA' E PAGAMENTI

Art.25 PAGAMENTI

La corresponsione dei corrispettivi dell'appalto avverrà con le seguenti modalità: ogni qualvolta la somma degli interventi di demolizione eseguiti e collaudati avrà raggiunto e/o superato il limite di EURO 80.000,00 (€ ottantamila/00) il Direttore dei Lavori emetterà un certificato di pagamento nella misura pari alla somma dei lavori concretamente eseguiti e così fino all'esaurimento degli importi relativi agli specifici interventi fino alla concorrenza dell'importo complessivo appaltato. La liquidazione degli importi è subordinata alla presentazione della ricevuta della discarica autorizzata per lo smaltimento dei materiali di risulta.

Art. 26 NUOVI PREZZI

I prezzi relativi ad eventuali lavori non previsti nell'Elenco Prezzi e/o nella tariffa di riferimento saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d'opera, materiali, noli, trasporti, eccetera di cui alla tariffe di riferimento, redigendo apposito verbale di concordamento dei nuovi prezzi, approvato nei modi di legge.

Art. 27 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Tutti i prezzi si intendono fissi e invariabili per tutta la durata dei lavori. E' espressamente esclusa la revisione dei prezzi.

Art28 GIORNALE DI CANTIERE

E' fatto obbligo di tenere il giornale di cantiere che dovrà essere aggiornato quotidianamente a cura dell'Appaltatore e sarà verificato e vistato dal Direttore dei Lavori.

Art. 29 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

1.Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione del Lavori siano difformi dai patti contrattuali o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti da presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, lo stesso dovrà formulare le proprie eccezioni e riserve nel tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

- 2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
- 3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.
- 4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
- Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 31-bis della legge, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento.
- 5. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.
- 6. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
- 7. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 31 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 30 VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione degli interventi nei tempi e nei modi prescritti.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativa o nominativa legati all'esecuzione dei lavori.

Nel prezzo contrattuale sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente in materia di lavori pubblici compresa quella in materia di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari.

Il prezzo dell'opera accettato dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle qualità del tipo di lavoro da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa degli stessi in periodi diversi di tempo.

Il prezzo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.

Art. 31 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto è necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

PARTE QUARTA DANNI E CONTROVERSIE

Art. 32 DANNI ALLE OPERE

In caso di danni ad opere non interessate alle demolizioni, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Amministrazione, prende a suo carico i danni subiti delle opere già eseguite, anche parzialmente.

In ogni caso il compenso che l'Amministrazione, riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino.

Art. 33 CONTROVERSIE

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo al Giudice Ordinario Togato - foro competente di Napoli.

Art.34 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

Art. 35 NORME PARTICOLARI

Per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente capitolato l'incidenza percentuale presunta della manodopera ascende a quanto previsto nel tariffario per le opere pubbliche della Regione Campania.

E' nella facoltà del Direttore dei Lavori, prima dell'inizio di ogni singolo intervento, comunicare all'Ente preposto, diverse percentuali d'incidenza in rapporto alla particolarità della demolizione da effettuare.

Ad aggiudicazione avvenuta e ad avvio dei lavori saranno comunicate agli Enti Previdenziali ed Assistenziali (INPS - INAIL - Cassa Edile nonché al Comitato Paritetico Territoriale) i dati identificativi dell'appalto, dell'impresa esecutrice, delle categorie dei lavori per le quali è stato chiesto il subappalto e la presunta incidenza della manodopera sul valore netto complessivo contrattuale.

Copie dei verbali di consegna, ultimazione ed eventuali sospensioni e riprese dei lavori saranno

trasmesse a cura della stazione appaltante agli Enti di cui al comma precedente.

Durante il corso dell'appalto, l'impresa dovrà, ad ultimazione di ogni intervento, esibire alla Direzione dei Lavori copia degli avvenuti versamenti all'Inps, e alla Cassa Edile, dei fogli di presenza della manodopera impiegata, delle comunicazioni di assunzione effettuate nonché ogni ulteriore documentazione attestante la regolarità degli adempimenti dovuti e della manodopera impiegata.

Nel rispetto di quanto stabilito dal CC.NN. edile è fatto obbligo all'impresa esecutrice di consentire l'accesso nel cantiere ai tecnici del C.P.T. per l'adempimento delle verifiche in tema di sicurezza; di tali visite sarà redatto apposito verbale che dovrà essere trasmesso alla Direzione dei Lavori.

Art.36 NORMA FINALE DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente riportato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa riferimento al Capitolato Generale d'Appalto ed a quello Speciale in vigore alla data della pubblicazione del bando.

Art. 37 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'appaltatore si farà carico di rispettare il protocollo di legalità, stipulato tra l'Amministrazione e l'U.T.G. della Prefettura in data 20.01.2005, e specificatamente all'art. 3 il quale testualmente recita:

Clausola n° 1: "La sottoscritta impresa offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alle gare."

Clausola n° 2: "La sottoscritta offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori."

Clausola n° 3: "La sottoscritta impresa offerente allega alla presente un'apposita dichiarazione con l'indicazione delle imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non hanno partecipato alla gara e non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti."

Clausola n° 4: "La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere, ecc.)".

Tale dichiarazione va resa come da modello allegato che forma parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

IL DIRIGENTE Dr. Maria Adinolfi

Giunta Regionale della Campania

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PREFETTURA DI NAPOLI

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3, CLAUSOLA 4, DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO TRA IL PREFETTO DI NAPOLI E (STAZIONE APPALTANTE)

il
in via
del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di
beneficiaria di finanziamento /affidataria di lavori o forniture
SI IMPEGNA
sto dall'art. 3 del Protocollo di Legalità sottoscritto presso l'ufficio Territoriale pena la sanzione prevista dall'ultimo comma del citato mediatamente alle Forze di polizia, dandone contestuale comunicazione alla tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in i manifesti nei confronti dell'imprenditore degli eventuali componenti la loro familiari, (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/ furti di beni personali o
DICHIARA
nato che la mancata osservanza dell'obbligo di denunciare ogni interferenza d rterà, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3 u.c. del "Protocollo di
_